



STRUTTURA	Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO		
PROPONENTE	Area:		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
D.G.R. 56 del 6 febbraio 2018 "L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico". Proroga del termine di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 218 dell'8 maggio 2018.			
(LORETI ROBERTA) L' ESTENSORE (BATTAGLINO ANTONIO) IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE (W. D'ERCOLE) IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA' (Alessandri Mauro) L' ASSESSORE		
DI CONCERTO	IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione <u>16/11/2018 - prot. 710</u>	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: D.G.R. 56 del 6 febbraio 2018 "L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico". Proroga del termine di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 218 dell'8 maggio 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

VISTA la L. R. 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque";

VISTA la L.R. 28 ottobre 2015, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque) e successive modifiche";

VISTA la L.R. 14 agosto 2017, n. 9 "Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie";

PREMESSO che:

- la Regione Lazio con la L.R. 6/1996, in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), ha disciplinato le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- con l'art. 2 della citata L.R. 6/1996 sono stati individuati sul territorio regionale i seguenti ambiti territoriali ottimali:
 - a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord – Viterbo;
 - b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale – Roma;
 - c) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale – Rieti;
 - d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale – Latina;
 - e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale – Frosinone;
- con il medesimo art. 2 della L.R. 6/1996 sono state altresì indicate le modalità di cooperazione per la gestione del servizio idrico integrato da parte di Comuni e Province (consorzio o convenzione di cooperazione);

- con Deliberazione n. 6924/1997 la Regione Lazio ha approvato il modello di Convenzione tipo di cooperazione;
- con Deliberazioni n. 6681/1996 e 5108/1997 la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 L.R. 6/1996, ha previsto indirizzi e criteri per la rilevazione delle opere esistenti e per la predisposizione dei piani relativi alla gestione del servizio idrico integrato;
- l'art. 147, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. B, della L. 164/2014, prevede che le Regioni possano modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, dei seguenti principi:
 - a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
 - b) unicità della gestione;
 - c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici;
- l'art. 3 bis del il Decreto Legge 138/2011, convertito con Legge 148/2011, prevede che le regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. È previsto, altresì, che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, di norma, debba essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale e che le regioni possano individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
- la Regione, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5/2014, è tenuta ad individuare con legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplinare le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- l'art. 17, comma 98, della L.R. 9/2017 recante “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”, prevede che, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque) e successive modifiche, ed in ottemperanza all'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche, il servizio idrico integrato sia organizzato sulla base della pluralità di ambiti territoriali ottimali su base idrografica;
- l'art. 17, comma 99, della L.R. 9/2017 prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico, anche di dimensione diversa da quella provinciale, tenendo conto delle esigenze di differenziazione territoriale e socioeconomica, di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio nonché degli ulteriori principi della normativa citata al punto precedente;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 06/02/2018 recante “L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico”, poi successivamente integrata con la D.G.R. n. 129 del 27 febbraio 2018 recante “L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico. Integrazione di deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 6 febbraio 2018” e poi modificata con la successiva D.G.R. n. 152 del 2 marzo 2018 recante L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico. Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 20 febbraio 2018”;

VISTA la D.G.R. n. 218 del 08/05/2018 recante “L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico” con la quale si è stabilito di:

- sospendere l'efficacia della D.G.R. n. 56 del 06/02/2018 recante “L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico”, della successiva D.G.R. n. 129 del 27 febbraio 2018 recante “L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico. Integrazione di deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 6 febbraio 2018” e della susseguente D.G.R. n. 152 del 2 marzo 2018 recante “L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico. Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 20 febbraio 2018”;
- confermare l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in n. cinque AATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale dei cinque AATO regionali, così come nel tempo individuati in qualità di sottoscrittori delle apposite Convenzioni di gestione, fino alla loro naturale scadenza;
- demandare al Direttore Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, nei successivi mesi sei (6) dalla data della presente, ogni attività utile a pervenire ad un nuovo modello di governance del S.I.I., anche previa modificazione delle attuali Norme che lo sovrintendono, anche previo qualificati contributi da reperire all'esterno della struttura regionale in materia di:
 - il sistema di regolazione
 - la tutela dell'ambiente
 - la tutela del consumatore
 - il modello industriale
 - la comparazione interregionale
 - la valorizzazione della partecipazione dei territori e degli interessi sociali diffusi.

CONSIDERATO per con Atto di Organizzazione n. G08285 del 28/06/2018 è stato costituito un gruppo di lavoro, costituito da dipendenti regionali, per la predisposizione di uno schema di proposta di legge regionale di riordino del Servizio idrico integrato;

CONSIDERATO che il suddetto gruppo di lavoro ha predisposto una prima bozza della proposta di legge regionale di riordino del Servizio idrico integrato;

CONSIDERATO che risulta in fase di perfezionamento la costituzione del Comitato di consultazione istituzionale, formato da 2 due rappresentanti individuati da ciascuna Conferenza dei Sindaci dei cinque AATO regionali, finalizzato a garantire la partecipazione dei territori e di tutelare gli interessi sociali diffusi;

CONSIDERATO che risulta in corso di perfezionamento la costituzione del Comitato di consultazione scientifico, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 218 del 08/05/2018, formato da risorse anche esterne all'Amministrazione regionale, in grado di fornire i necessari

contributi a livello socio economico, finanziario, ambientale e legislativo, da reperire presso Enti ed Istituzioni operanti in settori attinenti la materia in argomento, per l'analisi dei seguenti aspetti che il nuovo modello di governance del s.i.i. regionale sarà chiamato a garantire:

- il sistema di regolazione
- la tutela dell'ambiente
- la tutela del consumatore
- il modello industriale
- la comparazione interregionale

RITENUTO altresì, necessario prevedere le necessarie modifiche legislative in materia di S.I.I. così come dettate dalla L.R. 6/1996 e dalla L.R. 5/2014;

VISTO l'articolo 147 del D.lgs. 152/2006 che definisce l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36;

CONSIDERATO che per la definizione del nuovo modello di governance del s.i.i. occorre prevedere una proroga di ulteriori sei (6) mesi rispetto alla tempistica prevista dalla D.G.R. n. 218 del 08/05/2018;

D E L I B E R A

1. di confermare le seguenti disposizioni della Deliberazione di Giunta regionale n. 218 dell'8 maggio 2018:
 - sospendere l'efficacia della D.G.R. n. 56 del 06/02/2018 recante "L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico", della successiva D.G.R. n. 129 del 27 febbraio 2018 recante "L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico. Integrazione di deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 6 febbraio 2018" e della susseguente D.G.R. n. 152 del 2 marzo 2018 recante "L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico. Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 20 febbraio 2018";
 - confermare l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in n. cinque AATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale dei cinque AATO regionali, così come nel tempo individuati in qualità di sottoscrittori delle apposite Convenzioni di gestione, fino alla loro naturale scadenza;
2. di prorogare di ulteriori sei mesi il termine previsto dalla D.G.R. n. 218 del 08/05/2018, entro cui il Direttore Regionale Risorse Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Idriche e Difesa del Suolo è tenuto a compiere ogni attività utile al fine di pervenire ad un nuovo modello di governance del S.I.I., anche previa modificazione delle attuali Norme che lo sovrintendono.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.